



PROCESSO VERBALE ADUNANZA II

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

25 gennaio 2023

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 25 del mese di gennaio duemilaventitre alle ore 14,00 in Torino, sala conferenze 15° piano corso inghilterra, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 19 gennaio 2023 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:

Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Davide D'AGOSTINO - Gianfranco GUERRINI -
Jacopo SUPPO - Luca SALVAI - Nadia CONTICELLI - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO
- Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti i Consiglieri:

Andrea TRAGAIOLI - Daniel CANNATI - Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Marco
COGNO - Rossana SCHILLACI

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:

Zona omogenea 2 "Torino Ovest", Zona omogenea 9 "Eporediese"

ARTICOLO 1, COMMI 227-228-229 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197

- STRALCIO PARZIALE DEI DEBITI RESIDUI FINO A 1.000 EURO AFFIDATI

OGGETTO: ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000
AL 31 DICEMBRE 2015. DINIEGO

ATTO N. DEL_CONS 5

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### **Premesso che:**

- con la Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Torino del 28 giugno 2017, n. 12580/2017, fatte salve ulteriori future valutazioni sulla effettiva fattibilità di affidare a soggetto esterno, ai sensi dell'art. 52, c. 5 del D.lgs 15/12/1197 n. 446 e s.m.i., l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e di natura non tributaria a decorrere dal 1° luglio 2017:
  - è stata affidata alla Agenzia delle entrate-Riscossione (CF e P.IVA. 13756881002 - sede legale a Roma, Via Giuseppe Grezar 14) per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate al di fuori della Regione Siciliana;
  - è stato confermato l'affidamento alla società Riscossione Sicilia S.p.A. (CF 00833920150 - P. IVA 04739330829 -con sede legale a Palermo, Via Emanuele Morselli 8) per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Siciliana.
- con Decreto della Sindaca Metropolitana del 4 agosto 2021, n. 96 si è preso atto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e che con decorrenza 1° ottobre 2021, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione è affidato ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che vi provvede nel territorio della Regione Sicilia, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima;
- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

**Considerato che** l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo

restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

**Ritenuto che:**

- l'adozione da parte della Città metropolitana di Torino della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

**Preso atto che:**

- nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile l'elenco dei debiti affidati in riscossione all'Agenzia medesima dalla Città metropolitana di Torino (tipologia tracciato "*ruoli-partite-articoli*") aggiornato con il riversamento Ader al 30/12/2022 (riscossioni fino al 20 dicembre 2022);
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 8/03/2017 n. 2/E, chiarisce che "*per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo*";
- la Nota di approfondimento Ifel del 7/01/2023 precisa inoltre che "*lo stralcio riguarda il singolo carico, e quindi non l'importo complessivo della cartella, ma il singolo atto di accertamento iscritto a ruolo*";
- dall'analisi del citato tracciato, considerando gli anni di ruolo dal 2000 al 2015, le partite con un importo residuo inferiore ad euro 1.000,00 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni come definito dall'art. 1, commi 227-228 della Legge n. 197/2022) è pari a circa 337 mila euro di cui risulterebbero stralciabili circa 90 mila euro per interessi, sanzioni tributarie e maggiorazioni ritardato pagamento Legge n. 689/1981.

**RITENUTO** che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022:

- introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l'ente ha affidato per la riscossione coattiva all'Agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli affidati da enti terzi a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive. Il tutto con palese violazione dello Statuto dei Contribuente;

- porterebbe ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive e di notifica;
- avrebbe un impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'ente, considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale.

**Ritenuto pertanto** di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per la Città metropolitana di Torino sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

**Dato atto che** il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

**Visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare in tema di entrate, anche tributarie.

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214), gli atti regolamentari e tariffari degli enti locali sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne assicura la pubblicità informativa mediante pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) (circolare n. 2/DF, del 22 novembre 2019).

Dato atto che l'Ente opera in regime di "esercizio provvisorio" ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 c. 1, lett b. punto 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., rilasciato con verbale n. 3 del 18 gennaio 2023

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 18 gennaio 2023;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1/2022 del 12 gennaio 2022 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 19 dicembre 2021;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20, c.2, lett. s) e 48 dello Statuto Metropolitanano;

Visto l'art. 134, comma 4 del TUEL, ritenuta l'urgenza, con votazione separata ed espressa di tutti gli intervenuti;

### DELIBERA

1. **di non applicare** ai carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

~~~~~

(Seguono:

- *l'illustrazione della Consigliera Delegata Greco;*
- *l'intervento del Consigliere Metropolitanano D'Agostino;*
- *l'intervento del Consigliere Metropolitanano Salvai;*
- *la replica della Consigliera Delegata Greco;*
- *l'intervento del Sindaco Metropolitanano;*
- *l'intervento del Consigliere Metropolitanano Sicchiero;*

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).

~~~~~

Il **Sindaco Metropolitanano** non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** ARTICOLO 1, COMMI 227-228-229 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 - STRALCIO PARZIALE DEI DEBITI RESIDUI FINO A 1.000 EURO AFFIDATI ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. DINIEGO

**ATTO N. DEL\_CONS 5**

La votazione avviene in modo palese,alzata di mano:

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli 10

(Cambursano - Cera - Conticelli - Costantino - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Sicchiero - Suppo)

Contrari 2

(D'Agostino - Ghio)

Astenuti 1

(Salvai)

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

Il **Sindaco Metropolitano** pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata:

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli 13

(Cambursano - Cera - Conticelli - Costantino - D'Agostino - Ghio - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Salvai - Sicchiero - Suppo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Enrico Miniotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Enrico Miniotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO
Stefano Lo Russo